C11946 - SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS/AES TORINO
Provvedimento n. 24895

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014;

SENTITO il relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287 e, in particolare, l'articolo 5 della medesima;

VISTA la comunicazione della società Italgas S.p.A., pervenuta in data 14 aprile 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Società Italiana per il Gas S.p.A. (di seguito, Italgas) è una società che opera nel settore della distribuzione del gas in vari ambiti territoriali (di seguito, Atem) nelle diverse aree del Paese, direttamente e tramite le società Napoletana Gas S.p.A., di cui detiene il controllo esclusivo, e le società AES Torino S.p.A., Metano Arcore S.p.A., Metano Sant'Angelo Lodigiano S.p.A., Toscana Energia S.p.A., Umbria distribuzione gas S.p.A. e ACAM Gas S.p.A., di cui detiene il controllo congiunto con altri soggetti pubblici o privati. Il capitale sociale della società Italgas è detenuto al 100% da Snam S.p.A. (di seguito, Snam), a sua volta controllata da Cassa Depositi e Prestiti (di seguito, CDP) a seguito della separazione di Snam da Eni S.p.A[1].
Il fatturato realizzato da CDP, quasi esclusivamente in Italia, è di circa 19,64 miliardi di euro[2].

AES Torino S.p.A. (di seguito, AES) è una società attiva nei settori della distribuzione di gas naturale, nel Comune di Torino[3], e del servizio di distribuzione del calore da teleriscaldamento, nei comuni di Torino, Nichelino (tramite la società Nichelino Energia S.r.l.) e Moncalieri. La società AES è controllata congiuntamente da Iren Energia S.p.A. (di seguito, Iren) e Italgas, a seguito del conferimento in AES dei rami di azienda della distribuzione del gas nel Comune di Torino da parte di Italgas e di quello del teleriscaldamento di AEM Torino S.p.A (poi divenuta Iren Energia)[4]. Più in particolare, Iren e Italgas detengono, rispettivamente, il 51% ed il 49% del capitale sociale di AES.
Nel 2012, il fatturato realizzato in Italia da AES è di circa 182 milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione in esame consiste nel passaggio di AES, dal controllo congiunto di Italgas ed Iren, al controllo esclusivo di Italgas. Scopo dell'operazione è procedere ad una separazione delle attività di distribuzione del gas naturale e del calore da teleriscaldamento, attualmente svolte da AES, tramite una operazione di scissione parziale non proporzionale della società. In particolare, l'operazione verrà realizzata secondo quanto stipulato dalle Parti nell' "accordo quadro di scissione", che prevede: a) il conferimento del ramo di azienda di AES relativo all'attività di teleriscaldamento ad una società beneficiaria, le cui azioni rappresentanti l'intero capitale sociale saranno assegnate a Iren (o ad una società da questa interamente controllata); b) lo svolgimento della sola attività di distribuzione di gas naturale da parte di AES. Ad esito dell'operazione, pertanto, le Parti prevedono che l'intero capitale sociale di AES sarà detenuto da Italgas.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di AES da parte di Italgas.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n.287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e in quanto il fatturato dell'impresa incorporata, relativo all'ultimo esercizio a livello nazionale, è stato superiore a 49 milioni di euro.

1 *[Provv. AGCM 8 agosto 2012 – C11695 Cassa Depositi e Prestiti/Snam]*

2 *[Si è considerato quale fatturato del gruppo CDP la somma del decimo dell'attivo dello stato patrimoniale (non consolidato) di CDP e del fatturato realizzato dalle imprese industriali controllate da CDP.]*

3 *[In forza della concessione esclusiva da parte del Comune di Torino, che è scaduta il 31 dicembre 2010 ed è oggi oggetto di proroga fino alla nuova assegnazione del servizio di distribuzione di gas nell'ambito territoriale minimo "Torino 1 — Città di Torino".]*

4 *[Provv. AGCM 12 luglio 2001 – C4675 Italgas-Aem Torino/Aes.]*

IV. VALUTAZIONI

La distribuzione di gas: i mercati delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio

L'attività di distribuzione di gas naturale, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del Decreto Legislativo n. 164/2000, come "*il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti*", è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato dagli enti locali in concessione esclusiva tramite gara, per un periodo non superiore ai dodici anni. Ai sensi degli articoli 16 e 24 del Decreto Legislativo n. 164/00 le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di allacciare i clienti che ne facciano richiesta e consentire l'accesso al sistema da parte delle altre imprese di gas e, in particolare, da parte delle imprese di vendita. Il servizio di distribuzione è, inoltre, soggetto a regolazione tariffaria da parte dell'AEEG.
Nel contesto di mercato delineato dalla disciplina vigente, l'attività di distribuzione è configurabile come un monopolio legale relativo alla gestione della rete di gasdotti locali e, dunque, l'unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (c.d. concorrenza *per* il mercato). Successivamente al completamento del quadro normativo sulle modalità di effettuazione delle gare a livello dei 177 "*ambiti territoriali minimi*" sovracomunali, di cui all'articolo 46 bis del D.L. n. 159/07, e alla previsione contenuta nell'articolo 24, co 4, del Decreto Legislativo n. 93/11 che inibisce l'ulteriore effettuazione delle gare comunali, il servizio di distribuzione del gas può essere affidato esclusivamente tramite procedure di gara d'ambito, come disciplinate, in particolare, dal D.M. n. 226/11, "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46 bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222*". Le gare per le concessioni d'ambito si svolgeranno per scaglioni successivi nei prossimi anni. L'allegato 1 del D.M. n. 226/11, su cui è intervenuto il D.L. n. 69/13, convertito con modificazioni dalla legge n. 98/13, individua i tempi massimi per l'avvio dell'iter per la realizzazione dei diversi lotti di gare. L'operazione in esame interessa, pertanto, i mercati rilevanti individuati dalle gare d'ambito per il rilascio delle concessioni per lo svolgimento in esclusiva dell'attività di distribuzione del gas.

V. GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE

Al fine di esaminare le possibili modifiche degli assetti concorrenziali nei mercati rilevanti delle gare d'Atem, a seguito di una concentrazione, occorre, generalmente, fare riferimento alla concorrenza potenziale, considerato che nonostante la partecipazione sia aperta a tutte le imprese che operano nel servizio di distribuzione del gas, esistono diversi elementi discriminanti in grado di influenzare l'effettiva probabilità che un'impresa partecipi alle gare per gli Atem di maggiore interesse[5].
Tale analisi non è tuttavia necessaria nel caso in esame in quanto l'operazione di concentrazione consiste in un mero passaggio da un controllo congiunto ad un controllo esclusivo, che non modifica l'assetto concorrenziale dei mercati rilevanti delle future gare d'ATEM[6].

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n.287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n.287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[5] *[Cfr. Provv. n. 24821 del 27 febbraio2014, HERA/AMGA MULTISERVIZI. In particolare, gli elementi di discrimine tra i potenziali partecipanti sono:*
- la presenza pregressa significativa nell'Atem in termini di quota sul totale di PDR serviti prima della gara;
- la solidità finanziaria per superare le barriere finanziarie derivanti dalla previsione normativa che impone al gestore che si aggiudica la gara di pagare il valore residuo dell'impianto all'incumbent;
- la presenza pregressa significativa in Atem limitrofi;
- la possibilità di costituire RTI.]

[6] *[Attualmente Italgas è presente in molteplici Atem sull'intero territorio nazionale; mentre opera tramite AES nel Comune di Torino all'interno dell'Atem "Torino 1 – Città di Torino".]*